



## Regolamento d'uso del Mercatino "lascia e prendi"

### Art. 1 – Scopo

Il mercatino dello scambio dell'usato, denominato "lascia e prendi", è un'attività finalizzata alla cessione gratuita di beni personali ed è volta a valorizzare il recupero di oggetti in disuso, ma funzionanti e/o in buono stato, nonché a rivalutare l'importanza della merce usata, del risparmio e del riuso.

### Art. 2 – Disposizioni generali

<sup>1</sup>Il mercatino ha luogo presso l'ecocentro di Lugaggia, nella specifica zona ad esso destinata e che sottostà al rispetto di tutte le normative applicabili in materia di area pubblica.

<sup>2</sup>Non è concesso l'utilizzo di ulteriori spazi all'interno dell'area dell'ecocentro come pure di posteggi o altre aree esterne alla recinzione.

<sup>2</sup>La gestione è demandata dal Municipio ad un gruppo di volontari i cui nominativi devono essere costantemente comunicati all'amministrazione, i quali designano uno o più responsabili nei confronti del Comune.

<sup>3</sup>L'amministrazione è sollevata da ogni responsabilità civile e/o penale in relazione a fatti o atti che dovessero essere compiuti durante lo svolgimento dell'attività.

### Art. 3 Orari e periodi d'apertura

<sup>1</sup>Gli orari ed i periodi di apertura sono stabiliti dai responsabili in base alla loro disponibilità, in ogni caso l'apertura e la chiusura dovranno sempre avvenire all'interno delle fasce orarie dell'ecocentro.

<sup>2</sup>Il/i responsabile/i si impegna/no a comunicare all'amministrazione i periodi di apertura dello spazio del mercatino, affinché quest'ultima provveda alla loro pubblicazione e divulgazione attraverso gli usuali mezzi di comunicazione (sito internet del Comune, segnaletica sul posto, ecc).

<sup>3</sup>In caso di mancata presenza di almeno uno dei responsabili il mercatino non può avere luogo e non sarà pertanto possibile depositare alcun tipo di merce.

<sup>4</sup>Gli addetti dell'ecocentro si riservano di smaltire eventuali materiali o merci depositati senza autorizzazione nella benna degli ingombranti.

### Art. 4 Utenza

<sup>1</sup>L'utilizzo dell'area destinata al mercatino è riservato ai maggiorenni domiciliati a Capriasca, ai proprietari di residenze secondarie di Capriasca, nonché ad aziende e commerci di Capriasca. I minorenni possono accedervi unicamente se accompagnati.

<sup>2</sup>La partecipazione all'attività di scambio del mercatino è vietata a coloro che svolgono tale attività a scopo di lucro.

<sup>3</sup>Su richiesta degli addetti all'ecocentro o dei volontari, l'utente deve documentare la propria identità tramite un documento di legittimazione (tessera di legittimazione, passaporto, carta d'identità, patente).

<sup>4</sup>Non è consentito agli utenti del mercatino di sostare all'interno della piazza dell'ecocentro per motivi che esulano dall'attività di scambio dell'usato.

### Art. 5 Tipologie merceologiche non ammesse e limitazioni all'esercizio

<sup>1</sup>È vietata la cessione di articoli derivanti da attività professionali di compravendita, nonché di articoli nuovi ancora contenuti nell'imballaggio originario e/o recanti il cartellino apposto all'origine dalla ditta produttrice.

<sup>2</sup>I responsabili della gestione del mercatino si impegnano, se del caso, a collaborare con il Municipio con l'intento di individuare soggetti resisi responsabili di illeciti amministrativi e/o di violazioni di carattere penale (es. ricettazione).



<sup>3</sup>È vietata la consegna, lo scambio e l'esposizione di:

- a. oggetti preziosi nuovi e usati;
- b. generi alimentari;
- c. animali vivi;
- d. qualunque genere di arma
- e. qualsiasi genere di materiale destinato ad un pubblico di soli adulti;
- f. oggetti di antiquariato di valore;
- g. materiali potenzialmente infiammabili;
- h. medicinali;
- i. veicoli, motoveicoli, ciclomotori e altri generi di mezzi dotati di motore termico;
- j. copertoni, cerchioni e affini;
- k. complementi di arredo con ingombri superiori a 0.5 m<sup>3</sup>.

<sup>4</sup>Nel caso in cui la merce non fosse ritenuta pertinente allo spirito dell'attività, l'autorizzazione alla sua esposizione può essere insindacabilmente rifiutata da parte dei volontari o da parte del Municipio.

#### **Art. 6 Struttura**

<sup>1</sup>Il Municipio mette a disposizione del gruppo di volontari un container di metri 6x2.4xh2.60, completo di scaffalature metalliche interne e provvisto di due porte frontali a battente munite di lucchetto.

<sup>2</sup>Al momento della chiusura delle attività i volontari sono tenuti a lasciare il container in perfetto ordine, provvedendo alla sua chiusura mediante lucchetto e lo spazio esterno al container dovrà essere lasciato libero e sgombero da qualsiasi merce o materiale o da residui di ogni sorta.

#### **Art. 7 Entrata in vigore**

<sup>1</sup>La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali.

<sup>2</sup>Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti LOC.

#### **Per il Municipio**

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no. 1050 del 14 ottobre 2019.

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 17 ottobre 2019 al 18 novembre 2019.